

- di approvare la modifica, apportata con deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 29/05/2006, all'art. 10 "Collegio dei Revisori" dello Statuto dell'Ente Autonomo Fiere di Foggia di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 637 del 6/10/2003, pubblicato sul B.U.R.P. n. 118 del 16/10/2003;
- di riportare qui di seguito la stesura definitiva del citato articolo:
"Il Collegio dei Revisori è composto da quattro membri effettivi individuati tra professionisti iscritti all'Albo dei Revisori contabili e designati dagli Enti fondatori e dalla Regione, nella misura di uno per ciascun Ente, più un componente con funzioni di Presidente designato dal Presidente della Fiera, anchegli iscritto all'Albo dei Revisori Contabili".
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2006, n. 1054

Legge Regionale n. 20/2005, art. 13 – Contributi agli Enti Pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione. Approvazione bando pubblico di concorso.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio III° "Edilizia residenziale, Comuni e concessione contributi" di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P., riferisce quanto segue:

"La Regione Puglia, con la L.R. n. 20, del 30 dicembre 2005, ha disposto, tra l'altro, in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, con l'art. 13, il "Finanziamento straordinario piano casa".

L'art. 13, tra gli interventi in esso riportati, ha previsto contributi in favore di Enti pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione.

Per Enti Pubblici devono intendersi i Comuni e gli altri Enti, con esclusione degli I.A.C.P., a cui l'art. 13 della citata L.R. n. 20/2005 ha riservato apposito bando.

I contributi previsti dal presente bando destinati agli Enti, hanno una duplice finalità, la prima è quella di recuperare case od edifici, di proprietà degli stessi Enti, al fine di attenuare le situazioni di degrado esistenti, in alcune periferie, talvolta prive di urbanizzazioni e di servizi essenziali e nei centri storici oggetto negli anni di veri processi di spopolamento, ripristinando condizioni di vivibilità; la seconda è quella di ampliare l'offerta in affitto del patrimonio pubblico, in modo da rispondere alle esigenze di cittadini che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.

I programmi riguardano il recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662 con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali All. A/8 e A/9.

Gli interventi di recupero previsti sono quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.31 della legge 05.08.1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti alla lettera a) ed e).

Gli alloggi recuperati dovranno essere affittati, dagli Enti, ai sensi della L.R. n. 54 del 20.12.84.

I programmi di recupero sono finanziati mediante parziale copertura del costo convenzionale di edilizia Agevolata, calcolato applicando i costi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 04.04.2006.

Per le modalità applicative dei presenti nuovi limiti massimi di costo si rimanda alle deliberazioni di G.R. n. 5336 del 12.11.1996 e n. 8123 del 27.12.1996 e si conferma quant'altro contenuto nelle stesse.

Le disponibilità finanziarie per l'attuazione del programma sono previste dall'art. 13 della legge n. 20/2005 e sono pari ad Euro 10.000.000,00, imputati al capitolo di spesa n. 411025 del bilancio 2006. Tale disponibilità finanziaria può essere aumentata dalla Giunta regionale in caso di mancato utilizzo dei fondi destinati agli altri interventi previsti al comma 3, dell'art. 13, della L.R. n. 20/2005.

- Per quanto sopra esposto, si propone di
- approvare il bando pubblico di concorso, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell'allegato bando pubblico di concorso sul B.U.R.P.

COPERTURA FINANZIARIA

“Il presente provvedimento comporta una spesa di Euro 10.000.000,00 a carico del bilancio regionale 2006 da finanziare con le disponibilità del capitolo n. 411025”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore E. R. P.;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione che precede e la proposta dell'assessore;
- 2) di approvare il Bando pubblico di concorso, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la concessione dei contributi agli Enti pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell'allegato bando pubblico di concorso sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO.
SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Bando di concorso

**Contributi agli Enti pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione
(art. 13, legge regionale n. 20/2005).**

1. Finalità – Attuatori – Interventi.

La L.R. n. 20, del 30 dicembre 2005, ha disposto, tra l'altro, in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, con l'art.13, il " Finanziamento straordinario piano casa ".

L'art.13, tra gli interventi riportati, ha previsto contributi in favore di Enti pubblici per il recupero di alloggi da destinare alla locazione.

Il programma è finalizzato ad ampliare l'offerta in affitto del patrimonio pubblico, sia ad avviare il risanamento di un patrimonio pubblico caratterizzato da estesissime aree di vetustà, obsolescenza e degrado, che la precaria situazione finanziaria degli Enti rischia di aggravare ulteriormente. Gli attuatori, pertanto, dovranno proporre il recupero di alloggi da destinare alla locazione.

2. Programmi

I programmi riguardano

Il recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti pubblici anche parziali, non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662 con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9.

Per interventi di recupero di alloggi si intendono interventi di cui all'art.3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lett. b), c) e d).

Gli alloggi recuperati dovranno essere affittati, ai sensi della L.R. n.54 del 20.12.84, pena decadenza del finanziamento e restituzione dei contributi erogati dalla Regione.

I programmi di recupero sono finanziati mediante la parziale copertura del costo convenzionale di edilizia agevolata, calcolato applicando i costi di cui alla delibera di Giunta regionale n.449 del 04.04.2006 .

3. Finanziamento

Le disponibilità finanziarie per l'attuazione del programma sono previste dall'art.13 della legge n. 20/2005 e sono pari ad € 10.000.000,00, e sono imputate al capitolo di spesa n. 411025 del bilancio 2006.

La disponibilità finanziaria può essere aumentata dalla Giunta regionale in caso di mancato utilizzo dei fondi destinati agli interventi previsti al comma 3, dell'art. 13, della L. R. n. 20/2005.

3.1 Destinazione contributi.

I contributi sono destinati ai Comuni ed altri Enti Pubblici che recupereranno alloggi da destinare alla locazione, con esclusione degli I.A.C.P., che verranno finanziati con fondi imputati ad altro capitolo del medesimo art.13, della legge n. 20/2005.

3.2 Ammontare contributi.

Il contributo massimo concedibile per il recupero dell'alloggio sarà pari al 20% del costo convenzionale fino ad un massimo di € 25.000, ricavato applicando i costi approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 04.04.2006.

3.3 Finanziamento massimo.

Prioritariamente potranno essere finanziati solo programmi non superiori a n. 20 alloggi e in ogni caso non si potrà superare il finanziamento massimo di € 500.000,00.

Separatamente potranno essere trasmesse richieste per altri programmi che potranno essere prese in considerazione solo se vi sarà capienza finanziaria.

3.4 Erogazione contributi.

L'erogazione dei contributi ai Soggetti attuatori avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) Il 35% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori, dopo la emissione della determina di concessione provvisoria del contributo, previa acquisizione:
 - a) Perizia giurata della direzione dei lavori di avvenuta esecuzione del 50% dei lavori.
- 2) un ulteriore 35% dopo la ultimazione dei lavori, previa acquisizione di:
 - a) Attestazione comunale di ultimazione dei lavori.
- 3) Il saldo del contributo, fissato nell'atto di concessione provvisoria, sarà corrisposto dopo la emissione della determina di concessione definitiva del contributo previa acquisizione del quadro tecnico economico finale (QTE) che dovrà essere ritualmente verificato e vistato dal competente ufficio regionale.

4. Requisiti

4.1 Requisiti dei programmi

A pena esclusione, i programmi proposti devono:

- a) Rispettare i massimali di costo di cui alla delibera di G.R. n.449 del 04.04.2006;
- b) Non essere pervenuti alla fase di inizio lavori anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando;
- c) Non essere assistiti da alcun contributo pubblico totale o parziale.

- d) Gli interventi di recupero non devono riguardare quelli di cui alla lett. a) ed e) dell'art.31 della legge 05.08.1978, n. 457.

4.2 Requisiti dei soggetti proponenti.

Gli Enti pubblici devono, a pena esclusione, essere in possesso dell'atto di compravendita registrato e trascritto dell'immobile da recuperare.

5. Presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione al concorso, corredate dalla richiesta documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, nonché gli atti descrittivi l'intervento proposto, dovranno pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel B.U.R.P. alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale - Viale delle Magnolie 6/8 – 70026 Modugno.

Nella domanda dovrà essere indicato: proprietà dell'immobile, il numero degli alloggi da recuperare, il contributo richiesto individuato secondo la normativa innanzi specificata e ogni altra documentazione atta a individuare l'intervento.

5.1 Criteri prioritari e punteggi per la individuazione dei programmi.

Le disponibilità finanziarie, di cui al punto 3, per la realizzazione dei programmi costruttivi, vengono ripartite per provincia, nella misura del 40% per Bari, del 9% per Brindisi, del 19% per Foggia, del 19% per Lecce e del 13% per Taranto.

I finanziamenti non utilizzati possono venire assegnati a programmi localizzati in comuni di altre Province.

Per la formulazione delle graduatorie si applica quanto segue:

- a) Intervento in comune con:

popolazione	fino a 20.000	abitanti	punti 1,0
“	da 20.001 a 30.000	“	punti 2,0
“	da 30.001 a 50.000	“	punti 3,0
“	da 50.000 e oltre	“	punti 4,0

- b) Immobile ricadente, in zona “ A “ del DM 02.04.68 o in altra zona, purché individuata come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art.27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dotata di piano di recupero di cui agli art. 28 e 34 della stessa legge e successive modificazioni ed integrazioni. punti 2,0

- c) Progetto con parere favorevole del Comune, corredato dalle autorizzazioni di altri Enti. punti 3,0

- d) Permesso di costruire o atto similare per la realizzazione dell'intervento. punti 5,0
- e) Utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi energetici e di fonti di energia rinnovabile, valutazione delle caratteristiche di insolazione degli edifici, sistemi naturali per il raffrescamento estivo, miglioramento dell'inerzia termica degli edifici (per questi aspetti, gli interventi edilizi previsti, sia di nuova costruzione che di recupero, devono recepire le indicazioni del D.P.R. n. 192 del 19 agosto 2005 e delle sue successive modificazioni – decreto di recepimento della direttiva europea sulla certificazione energetica degli edifici –). punti 2,0
- f) Riduzione delle barriere architettoniche e altre iniziative in favore dei diversamenti abili. punti 2,0
- g) Previsione di alloggi di dimensione e caratteristiche tipologiche adatte ad anziani, giovani coppie, immigrati, diversamenti abili ed a studenti nelle città universitarie o ad altre esigenze opportunamente documentate. punti 3,0

Non sono cumulabili i punteggi sub c) e d).

In caso di parità delle precedenti condizioni è preferito l'intervento con il maggior numero di alloggi.

A parità di tutte le condizioni precedenti verrà effettuato sorteggio dal dirigente di ufficio previo invito degli interessati.

5.2 Documentazione da allegare alla domanda:

- Titolo di proprietà, dell'immobile da recuperare;
- Attestazione comunale che l'immobile da recuperare ricade in zona " A " del D.M. 02.04.1968 o in zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art.27 della legge 5 agosto 1978, n.457 e/o dotate di piani di recupero di cui agli articoli 28 e 34 della stessa legge e successive modificazioni ed integrazioni;
- Relazione tecnica analitica descrittiva dell'intervento riguardante:
 - a) l'individuazione degli edifici o dell'edificio interessato;
 - b) la situazione urbanistica, edilizia, socio economica dell'area d'intervento;
 - c) lo stato di degrado degli edifici interessati dalla proposta;
 - d) la destinazione d'uso attuali e di progetto delle singole unità immobiliari;
 - e) gli eventuali vincoli gravanti sugli edifici od edificio interessati e lo stato dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni;
 - f) la valutazione dell'idoneità degli immobili individuati rispetto agli interventi che si intendono realizzare, indicando eventuali preliminari necessari (ad esempio, l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati, eventuali propedeutiche indagini geologiche, idrogeologiche ecc.);

g) l'individuazione degli eventuali alloggi destinati alla sistemazione temporanea delle famiglie necessari alla realizzazione dell'intervento.

- Concessione edilizia o atto comunale necessario per l'intervento di recupero edilizio;
- Dichiarazione con la quale l'Ente si obbliga ad affittare gli alloggi, a soggetti aventi i requisiti previsti dalla L. R. n. 54 del 20.12.1984 ;
- Ogni ulteriore documentazione utile atta ad illustrare l'intervento.

6. Documentazione successiva.

L'attuatore, per le dovute verifiche, dopo aver ricevuto comunicazione di preliminare localizzazione del programma ai fini dell'ottenimento della determina di concessione provvisoria di concessione del contributo, dovrà trasmettere:

- Relazione tecnica sull'intervento proposto;
- Concessione edilizia od atto equipollente (se non prodotto con l'istanza di finanziamento);
- Quadro tecnico economico (Q.T.E.);
- Progetto esecutivo approvato (se non prodotto con l'istanza di finanziamento);
- Ogni ulteriore documento richiesto.

7. Attuazione degli interventi.

Il termine per l'inizio dei lavori, per ciascun intervento ricadente nel provvedimento di localizzazione, non potrà comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione dello stesso nel B.U.R.P., a pena decadenza automatica dal contributo; in tal caso si procederà ad ulteriori assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria approvata.

Gli alloggi devono essere affittati, ai sensi della L.R. n.54/84, a pena decadenza del finanziamento e restituzione dei contributi erogati dalla Regione.

8. Requisiti soggettivi degli assegnatari.

Gli alloggi sono affittati, a pena decadenza del contributo e restituzione di quanto erogato dalla Regione, esclusivamente a Soggetti aventi i requisiti della L.R. n. 54 del 20.12.1984 e successive modifiche ed integrazioni.